

VERBALE DELL'ASSOCIAZIONE
KRUT – Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje
– Circolo di attività culturali, sportive dilettantistiche ed
assistenziali
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL CODICE DEL TERZO
SETTORE DECRETO LEGISLATIVO 117/2017

Nella data 29 ottobre 2020, alle ore 15:30, sulla piattaforma Zoom si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) elezioni della commissione elettorale
- 2) relazione del presidente
- 3) presentazione del rendiconto economico e finanziario 2019 e del bilancio preventivo per il 2020
- 4) discussione e approvazione dei documenti presentati
- 5) presentazione delle modifiche statutarie per adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore Decreto Legislativo 117/2017;
- 6) approvazione del nuovo statuto
- 7) varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti soci:

Pierina Furlan, Vincenzo Ozbic, Nevenka Pečar, Mirna Viola, Neda Ciani, Sonja Božič, Gabriela Caharija e come componente del Collegio sindacale Ondina Germani. Bojana Furlan, Eva Carli, Severina Pernarcich, Renata Fabbris e Nevja Kante hanno delegato Pierina Furlan a rappresentarle in Assemblea, Majda Nibrant, Fabia Meneghetti, Lorella Klun, Franca Gunella e Majda Zeriali hanno consegnato le proprie deleghe a Nevenka Pečar, Vesna Zahar Tull, Sossi Lidja, Škerlavaj Armando, Nives Lorenzi e Marina Pertot hanno delegato Mirna Viola, Sasa Krizmancic, Demetrio Krizmancic, Miroslava Leban, Odila Bufon e Švab Rosa hanno delegato Gabriela Caharija a rappresentarla, Rupel Sonia ha delegato Neda Ciani.

La Presidente Pierina Furlan dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Mirna Viola presente alla videoconferenza dalla sede dell'associazione, via Cicerone 8 a Trieste. Il Presidente constata la presenza dei soci con il quorum richiesto dallo Statuto vigente e constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

1), 2), 3) e 4) ...omissis...

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e in particolare il motivo per cui l'Associazione è chiamata ad adeguare il proprio statuto a quanto previsto dal Codice di Terzo Settore D. Lgs. 117/2017, entrato in vigore il 3 luglio 2017. Va ad illustrare punto per punto gli adeguamenti dello Statuto a quanto prevede il Codice di Terzo Settore. Inoltre informa l'Assemblea che la riforma del Terzo Settore si completerà con l'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e con l'approvazione da parte dell'Unione Europea e del Ministero del Lavoro di tutte le linee guida in materia di fiscalità e contabilità degli Enti di Terzo Settore.

Il Presidente apre la discussione. Si apre un ampio dibattito in cui si sottolinea che lo Statuto viene adeguato solamente negli articoli previsti dal D. Lgs. 117/2017 e che gli scopi dell'Associazione rimangono inalterati. I soci Nevenka Pečar e Vincenzo Ozbič hanno commentato che gli scopi dell'Associazione si sono ampliati nell'arco degli anni e si potrebbe iniziare a pensare di caratterizzarli meglio in un futuro prossimo, prima delle prossime elezioni del Consiglio direttivo. Gli altri presenti hanno concordato con questa osservazione, facendo

presente che in questo momento l'esigenza di modificare lo Statuto è prettamente l'adeguamento alla nuova riforma, come per altro ricordano che si doveva adeguarlo nel 1998. Al termine della discussione viene richiesta l'approvazione del nuovo statuto che si allega al presente verbale nella versione integrale.

L'assemblea dei soci approva lo statuto all'unanimità.

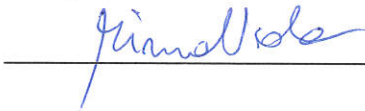
L'assemblea dei soci da altresì mandato al presidente per espletare tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto e precisamente alla registrazione del verbale della presente assemblea sottoscritto da presidente e segretario insieme allo statuto da redigere in duplice copia presso l'Ufficio del registro competente di presentare all'Agenzia delle entrate il modello relativo alla variazione della denominazione, di trasmettere tale atto alla Regione per l'aggiornamento della posizione nel registro regionale ai sensi della l. r. 23/2012.

Viene dato altresì mandato ad ottemperare a tutti gli atti che saranno richiesti dai competenti uffici non appena entrerà in vigore il Registro unico Nazionale degli enti di Terzo Settore.

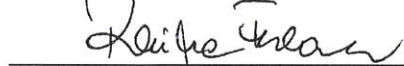
7) ... omissis...

Non essendovi altro da deliberare il Presidente chiude la seduta alle ore 17:15, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO

KRU.T – Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje – Circolo di attività culturali, sportive dilettantistiche ed assistenziali Associazione di Promozione Sociale (o APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

"KRU.T – Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje – Circolo di attività culturali, sportive dilettantistiche ed assistenziali APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Trieste, via Cicerone 8 e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

Daide Tolan

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale

- a) interventi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- d) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- u) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

L'associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

- attività assistenziali: attività di prevenzione malattie, corsi di educazione sanitaria, corsi di rieducazione, assistenza presso i luoghi di cura, riabilitazione, terapie e cure nei centri specializzati

ed in case di riposo, assistenza domiciliare e assistenza alla persona, attività di assistenza in materia pensionistica;

- attività culturali: rappresentazioni teatrali, conferenze, incontri, seminari di aggiornamento, giornate di studio e manifestazioni culturali in genere volte a favorire lo sviluppo culturale dei soci;
- attività del tempo libero: organizzazione di escursioni, soggiorni e gite, di colonie estive ed invernali – marine e montane, di centri estivi, di centri diurni, di corsi di educazione fisica e ginnica, e corsi dell'educazione alla salute in genere.

Il circolo potrà inoltre organizzare attività affini ed accessorie delle precedenti, utili e necessarie per il conseguimento delle finalità proprie quali ad esempio: il servizio di accompagnamento, di assistenza e di trasporto dei soci in occasione dello svolgimento delle attività istituzionali; esso potrà stipulare convenzioni con centri termali e di cura; potrà aderire ad altre organizzazioni a livello locale o nazionale, aventi scopi analoghi ed affini. Esso potrà inoltre collaborare con altre associazioni, enti e imprese nell'organizzazione di iniziative previste dallo statuto, compresa la possibilità di aderire alle associazioni temporanee di imprese per la partecipazione ed appalti, gare o licitazioni pubblicitarie o private.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Oltre alle attività di interesse generale l'Associazione può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui all'Art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo, conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea dei Soci.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

L'attività del circolo potrà svolgersi sia in Italia che all'estero.

(SOCI)

ART. 3

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo di 7 Soci previsto dall'Art.35, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, gli invalidi (di lavoro, civili, di guerra, ecc.), i pensionati, i portatori di handicap, gli anziani nonché le loro famiglie e tutte le persone che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda all'Organo di amministrazione indicando il nome, cognome, data e luogo di nascita, professione e residenza, dichiarando di attenersi alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci

l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I soci possono essere espulsi:

- a) quando non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al Circolo;

Le espulsioni sono deliberate, sentite prima le motivazioni dell'associato, dall'Organo di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea che decide in via definitiva.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Paolo Tolan

ART. 6 (Patrimonio)

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Circolo;
- b) dai contributi, erogazioni, elargizioni, lasciti diversi, quote sociali e da quelle supplementari, derivanti da attività effettuate in conformità alle finalità istituzionali del Circolo;
- c) dal fondo di riserva.

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 7 (Bilancio di esercizio)

Il bilancio, composto da rendiconto economico e finanziario, comprende l'esercizio sociale dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'eventuale avanzo del bilancio sarà devoluto come segue:

- il 10% al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, ricreativo e culturale in conformità alle finalità istituzionali.

L'assemblea potrà deliberare di accantonare l'intero avanzo al fondo di riserva destinato a coprire eventuali perdite future.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse. La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea, con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

ART. 8 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 9 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 10 (Organi)

Sono organi del circolo:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- Revisore dei conti

ART. 11 (Assemblea dei soci)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Le assemblee sono convocate per iscritto a mezzo annuncio pubblicato nella sede del Circolo almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. L'annuncio dovrà indicare l'ordine del giorno da trattare, nonché la data ed il luogo in cui si tiene l'assemblea in prima e seconda convocazione. L'assemblea potrà aver luogo sia in Italia che all'estero. Copia dell'annuncio potrà essere pubblicata sui giornali locali e spedita ai soci all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Ogni socio potrà rappresentare con delega scritta al massimo tre soci. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'assemblea dei soci è sovrana. L'assemblea viene convocata una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne avvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Essa ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi presentati contro i provvedimenti di espulsione emanati dall'Organo di amministrazione;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modifiche dello statuto sociale (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione (ex Art. 21 c.3 del C.C.)
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Chiusa

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi il Presidente viene nominato dall'assemblea stessa.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Una copia delle deliberazioni assembleari e dei bilanci sarà affissa presso la sede sociale per un periodo di 15 (quindici) giorni. Il rendiconto predisposto dall' Organo di amministrazione sarà inoltre esposto nei locali del circolo almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea annuale per l'approvazione del medesimo.

ART. 12 **(l'Organo di amministrazione)**

E' composto da un minimo di 3 (tre), ad un massimo di 11 (undici) Amministratori eletti tra i soci. Gli Amministratori durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

ART. 13

L'organo di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Cassiere, nonché i responsabili delle singole attività concretamente svolte dal Circolo. L'organo si riunisce ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente, od in sua assenza, il Vicepresidente o ne facciano richiesta un terzo degli Amministratori. In ogni caso l'Organo di amministrazione dovrà riunirsi almeno ogni trimestre. L'organo può cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di amministrazione delibera validamente alla presenza di metà più uno degli amministratori eletti e con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in casi di sua assenza, del Vicepresidente.

ART. 14

L'Organo di amministrazione:

- redige programmi di attività previste dallo statuto sociale e sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- stipula tutti gli atti e contatti inerenti all'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci;
- delibera su altre attività previste dallo statuto e non espressamente riservate all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

Daide Talar

- delibera sull'istituzione di sedi locali, zonali o secondarie nell'ambito del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, o eventualmente in altre località contigue in cui opera il circolo o sono residenti i soci. L'Organo di amministrazione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni ed invitarli alle riunioni dello stesso con voto consultivo.

ART. 15 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.16 (il Revisore dei conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore dei Conti.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Il Circolo deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

